



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 12/TFT del 25 settembre 2020

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare**  
**COMUNICATO UFFICIALE N. 12/TFT (2020/2021)**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare  
nella riunione tenutasi in Napoli il 21 settembre 2020,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

##### FASC. 230

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, Dott. R. Cangiano.  
Proc.13030/516pfi19-20/MDL/ps del 8.06.2020.

##### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

I seguenti soggetti Sigg. ri: Miscino Simeone e Miscino Fioravante hanno avanzato richiesta di applicazione di sanzione sportiva ex art.126 C.G.S., il primo ridotta della metà per effetto della scelta di rito, e quindi di una sanzione finale di mesi sei di inibizione ed il secondo, ridotto della metà per effetto della scelta del rito, e quindi di una sanzione di mesi quattro di inibizione, considerato che le richieste di sanzione sportiva dei predetti ha avuto il consenso da parte della Procura Federale e da parte della Procura Generale dello Sport.

##### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Mozzillo Mario, dirigente della società ASD Real Frattaminore per violazione di cui all'art.4 comma 1 C.G.S., perché quale dirigente partecipava all'assemblea ordinaria della società in data 6.11.2017 sottoscrivendo il relativo verbale in cui era attestata la partecipazione di un altro socio che invece non era presente sul quale era riportata la firma dello stesso, evidentemente apocrifa; sig.ra Bitani Michelina, socio della società ASD Real Frattaminore per violazione all'art.4 comma 1 C.G.S. perché in qualità di socio partecipava all'assemblea ordinaria della società in data 6.11.2017 sottoscrivendo il relativo verbale in cui era attestata la partecipazione di un altro socio che invece non era presente sul quale era riportata la firma dello stesso, evidentemente apocrifa; Sig. Mozzillo Vincenzo, dirigente della società ASD Real Frattaminore per violazione art.4 comma 1 C.G.S. quale dirigente partecipava all'assemblea ordinaria della società in data 6.11.2017 sottoscrivendo il relativo verbale in cui era attestata la partecipazione di un altro socio che invece non era presente sul quale era riportata la firma dello stesso, evidentemente apocrifa.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente Mozzillo Mario la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente sig.ra Bitani Michelina la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Mozzillo Vincenzo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al Sig. Mozzillo Mario la sanzione della inibizione di mesi (6) sei; alla sig.ra Bitani Michelina la sanzione della inibizione di mesi (6) sei; al sig. Mozzillo Vincenzo la sanzione della inibizione di mesi (6) sei ed alla società ASD Real Frattaminore a seguito di patteggiamento la sanzione di euro 300 (trecento) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 21.09.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 230**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, Dott. R. Cangiano.**

**PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Proc.13030/516pfi19-20/MDL/ps del 8.06.2020.**

**La Società Asd Real Frattaminore per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.**

All'udienza del 22.09.2020 il difensore chiedeva per la società l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società Asd Real Frattaminore, la sanzione di euro 300,00 (trecento,00) di ammenda (s.b. euro 500,00 di ammenda ridotta come sopra); La Procura Federale, in persona dell'avv. A. Sorbo, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S.

**P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**APPLICA**

**per la società Asd Real Frattaminore, la sanzione di euro 300,00 (trecento,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 21.09.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 242**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, Dott. R. Cangiano.**

**Proc.2694/783pfi19-20/MDL/ps del 1.09.2020 – Campionato Under 17 Provinciale Salerno.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**calciatore: Lembo Matteo n.19.02.2002, (gara del 24.11.2019), all'epoca di fatti calciatore con la predetta società Pro Salerno Calcio ma tesserato con la società Alma Salerno; per violazione degli artt.2, comma 1, e 4 commi 1 in relazione all'art.32 comma 7 del C.G.S. vigente per aver preso parte alla gara del 24.11.2019, in luogo del tesserato indicato in distinta con il n.33 sig. Lanzara Andrea al riconoscimento iniziale effettuato dal direttore di gara inducendolo in errore.**

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Lembo Matteo quattro (4) mesi giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe era in posizione irregolare, in quanto non tesserato per la società Pro Salerno Calcio. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, nonostante non fosse tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Lembo Matteo tre (3) giornate di squalifica. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 21.09.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 242**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, Dott. R. Cangiano.  
Proc.2694/783pfi19-20/MDL/ps del 1.09.2020 – Campionato Under 17 Provinciale Salerno.**

**PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Michele Paglionico n.9.06.1968, all'epoca dei fatti presidente e dirigente accompagnatore della società Asd Pro Salerno Calcio, per la violazione degli artt.2 comma 2 e 4 comma, in relazione all'art.32 comma 7 del C.G.S. vigente, per aver volutamente consentito, concordandone l'utilizzo con l'allenatore della stessa società, nella gara del 24.11.2019 under 17, che in luogo del tesserato indicato in distinta con il n.33 Lanzara Andrea, prendesse parte alla gara altro soggetto identificabile con Matteo Lembo, peraltro all'epoca dei fatti neanche tesserato con la predetta società Pro Salerno Calcio, ma tesserato con la società Alma Salerno militante nella Divisione Calcio a Cinque serie B under 19, volutamente fornendo al d.d.g. un documento (tessera n.488494 ritirata dal d.d.g. ed allegata al referto) riferito ad altro soggetto (cioè Lanzara Andrea) all'atto del riconoscimento iniziale, inducendo l'arbitro in errore, né rappresentando al d.d.g. tale sostituzione (non consentita) a seguito della procedura di identificazione dei calciatori, rieffettuata al termine della gara da parte dello stesso d.d.g. e dell'osservatore arbitrale, presente sul campo, su segnalazione della società reclamante, alla presenza dei dirigenti di entrambe le società, allorquando veniva rilevata la non corrispondenza tra tessera federale (poi ritirata) ed il volto del calciatore n.33 fornita per l'identificazione dei calciatori; Sig. Alfonso Finiguerra, all'epoca dei fatti tecnico della A.S.D. Pro Salerno Calcio, per rispondere della violazione degli artt.2, comma 1, e 4 comma 1, in relazione all'art.32 comma 7 del C.G.S. vigente, per aver volutamente consentito, concordandone l'utilizzo con il Presidente e dirigente accompagnatore della stessa società sig. Michele Paglionico, nella gara del 24.11.2019 under 17, che in luogo del tesserato indicato in distinta con il n.33 Lanzara Andrea, prendesse parte alla gara altro soggetto identificabile con Matteo Lembo, peraltro all'epoca dei fatti neanche tesserato con la predetta società Pro Salerno Calcio; La società Pro Salerno Calcio A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

All'udienza del 21.09.2020 il difensore chiedeva per la società, per il Presidente e per il dirigente Alfonso Finiguerra l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società Pro Salerno Calcio, la sanzione di euro 300,00 (trecento,00) di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 600,00 di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione ridotti come sopra); per Michele Paglionico la sanzione di mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto come sopra); per Alfonso Finiguerra la sanzione mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. A. Sorbo, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S.

**P.Q.M., Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**APPLICA**

**alla società Pro Salerno Calcio, la sanzione di euro 300,00 (trecento,00) di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva; al sig. Michele Paglionico la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al sig. Alfonso Finiguerra la sanzione mesi due (2) di inibizione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 21.09.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**FASC. 221**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, Dott. R. Cangiano.  
Proc.13426/312pfi19-20/GC/LDF/ac del 16.06.2020.**

**Il sig. Pasquale Sena ha convenuto con la Procura Federale della F.I.G.C. l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art.126 del C.G.S.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Alessio Gilardi, presidente della A.S.D. Madrigal Casalnuovo all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S., in relazione all'art.38, comma 1 delle NOIF per avere consentito e comunque non impedito al sig. Pasquale Sena nella stagione sportiva 2019-2020 in costanza di squalifica come stabilito dal C.U.120 del 2.05.2'019 di svolgere l'attività di allenatore in favore della A.S.D. Madrigal Casalnuovo (gara del 6.10.2019); Sig. Giuseppe Rispoli, presidente della F.C. Hermes Casagiove (oggi A.S.D.Canpania Felix) all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S., in relazione all'art.38, comma 1 delle NOIF per avere consentito e comunque non impedito al sig. Pasquale Sena nella stagione sportiva 2018-2019 di svolgere l'attività di allenatore in favore della F.C. Hermes Casagiove (oggi ASD Campania Felix) benché privo di tesseramento il tutto come emerge dal C.U.120 del 2.05.2019 con il quale veniva comminata ai danni del sig. Pasquale Sena la sanzione della sino al 2.11.2019 (gara del 24.04.2019); La società A.s.d. Madrigal Casalnuovo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai sigg. Alessio Gilardi e Pasquale Sena; La società Campania Felix (già F.C. Hermes Casagiove), per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai sigg. Giuseppe Rispoli e Pasquale Sena.**

Le parti deferite, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente Alessio Gilardi della società ASD Madrigal Casalnuovo, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per il Presidente Giuseppe Rispoli della società F.C. Hermes Casagiove (oggi ASD Campania Felix), la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società ASD Madrigal Casalnuovo € 800,00 di ammenda; per la società F.C. Hermes Casagiove (oggi ASD Campania Felix), € 600,00 di ammenda. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al Sig. Alessio Gilardi la sanzione dell'inibizione di mesi (6) sei, al Sig. Giuseppe Rispoli la sanzione dell'inibizione di mesi (4) quattro; alla società A.S.D. Madrigal Casalnuovo la sanzione dell'ammenda di euro (600) seicento, ed alla società Campania Felix (già F.C. Hermes Casagiove) la sanzione dell'ammenda di euro (400) quattrocento. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 21.09.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**FASC. 240**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella, avv. I. Simeone, Dott. R. Cangiano.**

**Proc.1586/868pfi19-20/ GC/LDF/ac del 29.07.2020 (Campionato Regionale Under 15)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**La società A.s.d. Raffaele Sergio Academy, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Sergio Giovanni, censito come Presidente della società Raffaele Sergio Academy e tecnico iscritto ai ruoli, il quale in occasione della gara del 12.10.2019, risultava indicato nella distinta di gioco quale allenatore senza essere tesserato per la predetta società in qualità di allenatore, nonché per non aver richiesto ed ottenuto l'obbligo di sospensione dall'Albo del Settore Tecnico per espletare attività di presidente della società ASD Raffaele Sergio Academy nella stagione sportiva 2019/2020. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Raffaele Sergio Academy, non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. **P.Q.M.****

**Il Tribunale Federale Territoriale**

**DICHIARA**

**il non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Raffaele Sergio Academy in quanto i soggetti deferiti nell'ambito dell'odierno deferimento risultano essere stati già sanzionati per la medesima condotta perpetrata nella gara del 12.10.2019. La sanzione di questo T.F.T. è stata pubblicata sul C.U. del C.R. Campania n.6 del 24/07/2020. Alla luce di quanto sopra, trattandosi di *ne bis in idem* dichiara il non doversi nei confronti della Asd Raffaele Sergio Academy. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 21.09.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 25 settembre 2020.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**